


PAESE

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1 Prescrizioni generali</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali acquatici ornamentali descritti nella parte I del presente certificato:</p> <p>II.1.1 sono stati esaminati entro le 72 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;</p> <p>II.1.2 non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità; e</p> <p>II.1.3 non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare una delle seguenti malattie:</p> <p>II.2 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾[Prescrizioni per specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica (EUS), necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla]</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali acquatici ornamentali sopra designati:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾⁽⁵⁾[sono originari di uno paese/territorio, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾⁽³⁾[EUS] ⁽¹⁾[EHN] ⁽¹⁾[Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾[Perkinsus marinus] ⁽¹⁾[Mikrocystos mackini] ⁽¹⁾[sindrome di Taura] ⁽¹⁾[malattia della testa gialla] da parte dell'autorità competente del paese di origine, conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma UIE pertinente, e in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le relative malattie sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni; (ii) qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un'area dichiarata indenne dalla malattia; e (iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie]; <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾[sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE della Commissione].]</p> <p>II.3 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi destinate a uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da malattia o soggetto a un programma di sorveglianza o di eradicazione per la malattia in questione]</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali acquatici ornamentali sopra designati:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾⁽⁶⁾[sono originari di uno paese/territorio, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾[VHS] ⁽¹⁾[IHN] ⁽¹⁾[ISA] ⁽¹⁾[KHV] ⁽¹⁾[Marteilia refringens] ⁽¹⁾[Bonamia ostreae] ⁽¹⁾[malattia dei punti bianchi] da parte dell'autorità competente del paese di origine, conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma UIE pertinente, e in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le relative malattie sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni, (ii) qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un'area dichiarata indenne, e (iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie] <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾[sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE].]</p> <p>II.4 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p> <p>II.4.1 gli animali acquatici ornamentali sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, che non siano tali da alterare il loro stato sanitario;</p> <p>II.4.2 il container di trasporto è stato pulito e disinfettato oppure non è stato utilizzato precedentemente; e</p> <p>II.4.3 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾«⁽¹⁾[Pesci] ⁽¹⁾[Molluschi] ⁽¹⁾[Crostacei] ornamentali] destinati ad impianti ornamentali chiusi nella Comunità»]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽³⁾«⁽¹⁾[Pesci] ⁽¹⁾[Molluschi] ⁽¹⁾[Crostacei] ornamentali] destinati alla quarantena nella Comunità»].</p> <p>II.5 ⁽¹⁾⁽⁷⁾[Ulteriori garanzie per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)]</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali acquatici ornamentali sopra designati:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾[sono originari di un paese/territorio, zona, compartimento o azienda in cui nessuna delle specie sensibili a ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[GS] è notoriamente presente]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾[sono originari di uno paese, territorio, zona, compartimento o azienda in dichiarato indenne da ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[GS] e in cui esiste l'obbligo di notificare la presenza delle malattie all'autorità competente conformemente alla normativa UE pertinente⁽⁸⁾].</p>		

PAESE

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0306, 0307 o 0301 10.</p> <p>— Caselle I.20 e 1.28: Per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.</p> <p>— Casella I. 25: Indicare l'opzione «animali domestici» per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali di compagnia o imprese simili, «circo/esposizione» per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili ad esclusione della rivendita e «quarantena» se gli animali d'acquacoltura sono destinati ad un impianto di quarantena.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Le parti II.2 e II.3 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>(³) Le prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato riguardante gli animali acquatici ornamentali sensibili a sindrome ulcerativa epizootica (EUS) sono applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2011 e fino a quella data il riferimento a EUS deve essere cancellato.</p> <p>(⁴) Le partite di animali acquatici ornamentali possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni di cui alle parti II.2 e II.3 se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.</p> <p>(⁵) Per essere autorizzati ad entrare nella Comunità una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta se le partite contengono specie sensibili a EUS (si veda la nota n. 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla.</p> <p>(⁶) Per poter entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Martellia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetta a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE, una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta se la partita contiene specie sensibili alle malattie cui sono applicabili l'indennità o i programmi di sorveglianza o eradicazione. I dati sullo stato sanitario in diverse parti della Comunità sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</p> <p>(⁷) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN o GS o soggetto a un programma di controllo e di eradicazione per una o più di queste malattie, approvato a norma della decisione 2004/453/CE, e se la partita comprende specie sensibili alla malattia oggetto dell'indennità o dei programmi di controllo o eradicazione. Le specie sensibili sono quelle descritte come tali nell'allegato III della decisione 2004/453/CE o nell'edizione più aggiornata del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e/o nel Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE.</p> <p>(⁸) Indennità a norma dell'articolo 1 della decisione 2004/453/CE. Per SVC, BKD e IPN è riconosciuta anche l'indennità a norma dell'edizione più aggiornata del codice e del manuale dell'UIE.</p>		
<p>Ispettore ufficiale:</p> <p>Nome (a lettere maiuscole): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p style="text-align: center;"></p>		